

Sent. n. 239/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79075 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentata e difesa dall'avv.
Silvia Assennato.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale,
rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli.

RESISTENTE

Fatto

La ricorrente ha rappresentato di aver svolto
servizio come insegnante, di aver presentato domanda
per il riconoscimento dello stato d'invalidità in
data 8/11/2019 e di essere stata riconosciuta

invalida civile nella misura del 70% con verbale del 24/02/2021. Al riguardo, la ricorrente ha depositato perizia di parte che attesta un'invalidità pari o superiore al 75% e ha esposto di aver presentato in data 21/07/2021 la domanda in via amministrativa avente ad oggetto i benefici di cui all'art. 80 della legge 388/2000. Ha concluso chiedendo di dichiarare il diritto al riconoscimento dell'invalidità nella misura superiore al 75% in relazione alla domanda amministrativa e, per l'effetto, di riconoscere i benefici di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000, con vittoria di spese da distrarsi a favore della difesa; in via istruttoria ha chiesto la nomina del ctu.

Con comparsa di costituzione l'INPS ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire essendo la ricorrente ancora in servizio e nel merito l'infondatezza della domanda, opponendosi alla richiesta di nomina del ctu. Ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

All'esito dell'udienza del 14/12/2022, con ordinanza n. 13/2023 è stato chiesto il parere medico -legale all'Ufficio Medico Legale (UML) presso il Ministero

della Salute con fissazione dell'udienza del
27/09/2023 per la prosecuzione del giudizio.

Con nota del 21/06/2023 l'UML ha rappresentato che il
parere potrà essere depositato solo entro il secondo
trimestre 2024.

All'esito dell'udienza del 27/09/2023, con
l'ordinanza n. 136/2023 è stato revocato l'incarico
all'UML e nominato il CML per il deposito del parere,
con rinvio al 22/05/2024.

All'udienza del 22/05/2024 con l'assistenza del
segretario Paola Venanzini, l'avv. Silvia Assennato
per la ricorrente e l'avv. Flavia Incletolli per
l'INPS si sono riportati ai rispettivi atti e al
termine della camera di consiglio è stata data lettura
del dispositivo, trasmesso al segretario per gli
adempimenti di rito.

Diritto

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dei
benefici di cui all'art. 80 della legge 388/2000.
In via preliminare, l'eccezione d'inammissibilità
dedotta dal resistente è infondata, in quanto la
domanda della ricorrente riguarda benefici che
incidono sul trattamento pensionistico, per i quali
sussiste l'interesse al loro accertamento anche in

costanza di rapporto di servizio.

Nel merito, con motivato parere medico legale il CML ha ritenuto che per infermità della ricorrente avrebbe dovuto essere attribuita una percentuale del 78% e, quindi, superiore al 74% necessario per i benefici in questione.

Alla luce di quanto sopra, il suddetto parere è condiviso da questo giudice e, per l'effetto, il ricorso è accolto.

Alla soccombenza del resistente segue la condanna alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ai benefici di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000;
- condanna il resistente alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore

dell'avvocato antistatario, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 maggio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA